

Nota AIE su recepimento Direttiva Copyright

Premessa

L'AIE ha sostenuto con convinzione la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale in tutto il suo lungo percorso, fin dal lontano 2015, al tempo dei primi studi di impatto, poi nell'iter legislativo europeo, fino all'iter per il recepimento nel nostro paese.

L'abbiamo ritenuta un passaggio importante per la valorizzazione dei diritti d'autore nei mercati digitali e per riequilibrare la distribuzione del valore tra titolari dei diritti e piattaforme web.

Anche per questo, siamo molto preoccupati per l'introduzione nello schema di decreto per il recepimento della direttiva di modifiche contrarie ai trattati internazionali e alla stessa direttiva e che, in alcuni casi, rischiano di portare di fatto all'abolizione del diritto d'autore in Italia.

Lo schema di decreto all'attenzione del Parlamento, infatti, è diverso rispetto al testo sottoposto a consultazione pubblica e licenziato a giugno al termine dei lavori del Comitato Consultivo Permanente sul Diritto D'autore del Ministero della Cultura, e sottoposto ad una consultazione pubblica lo scorso 12 luglio.

Ci preoccupa che, all'ombra di un dibattito acceso sui due articoli più noti della Direttiva, il 15, sui diritti connessi degli editori di giornali e il 17, sull'equa distribuzione del valore prodotto dalle piattaforme web, non vi sia attenzione su altri aspetti, finora ritenuti pacifici su cui si sono innestate modifiche dell'ultimo minuto che sono devastanti non solo per l'industria editoriale, ma per l'intera industria culturale del paese.

Siamo quindi costretti a concentrare questa nota sugli aspetti con l'impatto più devastante per le industrie culturali italiane emerse a seguito di queste ultime modifiche, trascurando i molti aspetti positivi, che da queste novità sarebbero azzerati, e i pochi rilievi critici di minor rilevanza.

Le tabelle che seguono mettono a confronto il testo del 12 luglio e quello del 5 agosto. Le differenze sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti in ***corsivo sottolineato*** segnalano disposizioni non comprese nel testo licenziato al termine dei lavori del Comitato Consultivo Permanente.

1. L'eccezione per il text and data mining (art. 3 Direttiva)

L'**art. 1, co. 1, lettera g)**, nel recepire l'art. 3 della Direttiva il testo del 5 agosto estende l'eccezione prevista solo per il TDM anche alla comunicazione al pubblico.

Testo del 12 luglio	Testo del 5 agosto
<p><i>Art. 70-ter</i></p> <p>1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o da altri materiali contenuti in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso.</p>	<p><i>Art. 70-ter</i></p> <p>1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso <i>e la loro</i></p>

	<i>comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti.</i>
Proposta: cancellare quanto aggiunto nella versione del 5 agosto.	

Motivazioni

Il periodo aggiunto è in evidente violazione della Direttiva, che è molto precisa nel dire che l’eccezione è circoscritta “ai diritti di cui all'**art. 5, lettera a)** e all'**art. 7, par. 1**, della **direttiva 96/9/CE** [sulle banche dati], all'**art. 2** della **direttiva 2001/29/CE** [cd Direttiva Info-Society], e all'**art. 15, par. 1**, della **presente direttiva** per le **riproduzioni** e le **estrazioni**”. Ricordiamo che

- i due articoli della Direttiva banche dati riguardano i diritti di riproduzione e quelli di estrazione, mentre il diritto di comunicazione al pubblico è all’art. 5, lett. b);
- analogamente l’art. 2 della Direttiva Info-Society riguarda il diritto di riproduzione, mentre quello di comunicazione al pubblico è all’art. 3;
- l’art. 15 della Direttiva 790/2019 definisce il diritto connesso aggiuntivo degli editori di pubblicazioni giornalistiche e fa quindi interamente salvo il sottostante diritto d’autore.

La violazione palese della Direttiva sarebbe un argomento sufficiente per cancellare l’emendamento introdotto nel testo di agosto, ma ci preme sottolineare le conseguenze economiche di una formulazione che ci fa dire che equivarrebbe **all’abolizione del diritto d’autore in Italia**.

L’eccezione prevista in Direttiva regola i modi in cui gli istituti di ricerca possono applicare algoritmi di intelligenza artificiale a grandi quantità di dati. Le riproduzioni di cui si parla riguardano pertanto intere banche dati di riviste, o ampie collezioni librerie, musicali, audiovisive o di immagini (v. Cons. 8, che parla di “analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati”). Se fosse possibile comunicare al pubblico, es. pubblicando in Internet, queste collezioni, di fatto la protezione del diritto d’autore sulle opere in esse contenute non avrebbe più alcun valore.

2. L’eccezione educativa (art. 5 Direttiva)

L’**art. 1, co. 1, lettera g)** del testo presentato in Parlamento attua l’eccezione a fini di illustrazione dell’insegnamento.

Testo del 12 luglio	Testo del 5 agosto
<p>Art. 70-bis</p> <p>3. Sono nulle le disposizioni contrattuali contrarie a quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso l’eccezione di cui al presente articolo non si applica agli spartiti e alle partiture musicali e a tutte le ipotesi in cui sono disponibili sul mercato opportune licenze di carattere volontario che autorizzano gli usi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e siano da questi facilmente conoscibili ed accessibili.</p>	<p>Art. 70-bis</p> <p>3. L’eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili.</p>
<p>Proposta: tornare alla versione precedente di questo comma del nuovo art. 70-ter, presente nella prima bozza ministeriale, giudicato positivamente nel Comitato Consultivo all’unanimità, e confermato nello schema di decreto del 12 luglio.</p>	

Motivazioni

La legge di delegazione ha indicato l'esigenza di prevedere che l'eccezione a fini educativi ceda il passo ad offerte volontarie da parte degli aventi diritto di licenze che coprissero gli stessi utilizzi. Tale scelta è alternativa all'altra opzione prevista in Direttiva di un sistema di remunerazione attraverso un equo compenso, come avviene per le fotocopie fatte con le stesse finalità.

Un sistema di licenze si lascia preferire per la sua maggiore flessibilità, sia perché consente il rilascio di licenze gratuite (es. Creative Commons) sia perché spinge le imprese a innovare nelle proprie offerte digitali. La scelta è stata confermata sia dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore sia nella versione di luglio.

Il Decreto inviato alle Camere ha ridotto la prevalenza delle licenze ai soli "materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione", senza prevedere alcuna remunerazione per le opere che non rientrano in questa definizione.

Gli effetti di queste novità sono paradossali: sarebbero remunerate le vecchie fotocopie e non le nuove forme digitali, ma ciò spingerebbe fuori mercato anche le prime – più care e di minor valore – azzerando un mercato che ad esempio in Germania vale fino a oltre 100 milioni l'anno, e indebolendo l'editoria italiana nel contesto europeo, proprio quando si costruisce un mercato unico digitale.

Inoltre, le scuole si troverebbero a dover fare valutazioni, ogni volta che vogliono utilizzare un'opera, se questa ricade nella definizione di legge, così riducendo la certezza del diritto in questa materia, altro obiettivo primario della Direttiva.

N.B.: I Servizi studi di Camera e Senato (Dossier A.G. 295, p. 18) interpretano diversamente questo passaggio, ritenendo che testi educativi e spartiti siano del tutto esclusi e che per le altre opere l'esclusione interverrebbe nei casi in cui vi siano licenze. Se questa fosse l'intenzione del legislatore, sarebbe meglio esprimerla dicendo "L'eccezione di cui al comma 1 non si applica (...) alle partiture musicali **nonché nei casi in cui** sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie".

Possibile alternativa: Seguendo l'indicazione dei Servizi studi, sarebbe meglio esprimerla dicendo "L'eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali **nonché nei casi in cui** sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie".

3. Una retribuzione equa e proporzionata per gli autori

L'articolo 1, co 1, lettera n) dello schema di decreto introduce un nuovo comma nell'articolo 107 della legge sul diritto d'autore. Correttamente, la nuova norma riporta il testo della Direttiva che prevede che gli autori debbano ricevere una remunerazione adeguata e *proporzionata*, lasciando impregiudicati i casi, già regolati dalla legge italiana, in cui gli autori possono essere pagati forfetariamente, come accade per i contributi minori ad un'opera (es.: singole illustrazioni, introduzioni o prefazioni, articoli in libri collattanei, ecc.).

La versione di luglio ha introdotto un inciso secondo cui la remunerazione deve essere "commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento".

Testo del 12 luglio	Testo del 5 agosto
<p>Art. 107 – nuovo comma 2</p> <p>2. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei</p>	<p>Art. 107 – nuovo comma 2</p> <p>Gli autori, ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi, e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali</p>

<p>diritti concessi in licenza o trasferiti, <u>nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento</u> anche tenendo conto, in quanto pertinenti, e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto all'equo compenso previsto da altre disposizioni di legge.</p>	<p>protetti hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, <u>nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento</u>, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. (...)</p>
<p>Proposta: Eliminare l'inciso "commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento" o di specificare che questo si applica solo agli autori principali.</p>	

Motivazioni

Il testo risultante sembra introdurre un criterio di proporzionalità che è in diretta contraddizione con la precisazione del considerando 73 che ricorda come "un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma". I pagamenti proporzionali sono preferibili nella remunerazione degli autori principali di un'opera. La norma così formulata imporrebbe il criterio per tutti gli autori. Nel settore librario gli autori che contribuiscono a un'opera possono essere centinaia. Si pensi ad un'edizione scolastica che oltre agli autori principali dei testi (spesso più d'uno), remunerati in proporzione alle vendite, vede la presenza di autori di illustrazioni, esercizi, approfondimenti, materiali integrativi online ecc. La gestione, per ogni opera, di tutte queste situazioni è semplicemente impossibile.

4. Inderogabilità delle previsioni dell'art. 107, co. 2

Il medesimo **articolo 1, co 1, lettera n)** dello schema di decreto introduce un principio di inderogabilità di cui non sono chiari i confini.

Testo del 12 luglio	Testo del 5 agosto
<p>Art. 107 – nuovo comma 2 2. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori (...)</p>	<p>Art. 107 – nuovo comma 2 Gli autori, ivi inclusi gli adattatori dei dialoghi, e gli artisti interpreti e esecutori (...). Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma.</p>
<p>Proposta: eliminare l'ultimo periodo di comma 2: "Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma".</p>	

Motivazioni

L'art. 18 della Direttiva, recepito da questo articolo è una **norma programmatica generale** con cui il legislatore fissa principi generali resi effettivi dagli articoli successivi: sulla trasparenza delle informazioni (19), l'adeguamento contrattuale (20), le procedure alternative (21) e il diritto di revoca (22). L'art. 23, dedicato alle disposizioni comuni, **stabilisce il principio di non derogabilità** solo per gli articoli sulla trasparenza e il diritto di revoca.

L'art. 18 contiene una previsione che va in direzione opposta: "2. Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri (...) **tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi**".

L'unico elemento su cui la disposizione avrebbe un senso è quello relativa all'irrinunciabilità dell'equo compenso di cui agli artt. 46-bis e 84, che tuttavia già prevedono tale irrinunciabilità.

5. La trasparenza nei rapporti con gli autori

L'articolo 1, co.1, lettera o dello schema di decreto introduce un nuovo articolo 110-quater alla legge sul diritto d'autore che, nell'adottare il sacrosanto obbligo di trasparenza di cui all'art. 19 della Direttiva, contiene – a seguito delle modifiche operate sul testo licenziato dal Comitato Consultivo Permanente – più di una criticità.

Testo del 12 luglio	Testo del 5 agosto
<p style="text-align: center;">Art. 110-quater</p> <p>1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti o i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle relative opere e prestazioni artistiche, con particolare riguardo a:</p> <p><u>a) l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;</u></p> <p><u>b) le modalità di sfruttamento delle opere;</u></p> <p><u>c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione dovuta;</u></p> <p><u>d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.</u></p>	<p style="text-align: center;">Art. 110-quater</p> <p>1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori, con cadenza almeno trimestrale, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche, con particolare riguardo a:</p> <p>a) l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano- stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;</p> <p>b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;</p> <p>c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione dovuta;</p> <p>d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.</p>
<p>Proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristinare la cadenza annuale dei rendiconti prevista dalla Direttiva - Escludere la necessità di rendicontazione per gli autori il cui contributo al complesso dell'opera non è significativo e i casi in cui l'onere amministrativo sia sproporzionato - Ricondurre l'elencazione delle informazioni da includere nella rendicontazione al testo della Direttiva, che parla solo di "informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni". In particolare, si chiede di cancellare l'inattuabile previsione che chiede di comunicare "<i>l'identità di tutti i soggetti interessati alle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere o esecuzioni</i>" 	

Motivazioni

Il **comma 1** prevede a carico degli editori un obbligo di **rendicontazione trimestrale** nei confronti di **tutti gli autori** con livelli di dettaglio molto elevate, inclusa **l'identità di tutti gli utilizzatori secondari**, introducendo così tre elementi estranei alla Direttiva che rendono la norma impossibile da applicare. In riferimento al nostro settore, infatti:

1. Le prassi in vigore in tutto il mondo prevedono rendicontazioni annuali, ed a queste fa riferimento anche la Direttiva 790, che all'art. 19, par. 1 prevede che gli autori ricevano i rendiconti "almeno una volta l'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore". Laddove il testo passasse immutato **l'Italia diventerebbe l'unico paese al mondo a prevedere rendiconti trimestrali**;
2. Imponendo la rendicontazione a tutti gli autori, la norma non considera quanto previsto dai paragrafi 3 e 4 del medesimo art. 19, che rispettivamente invitano a tener conto dei casi in cui **gli oneri amministrativi derivanti dalla norma siano sproporzionati** e a escludere i casi in cui **"il**

contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) **non è significativo** rispetto al complesso dell'opera”.

3. Come detto a proposito della lettera n), nel nostro settore una singola opera può prevedere la presenza di una molteplicità di autori. Una micro-impresa di saggistica (fatturato < 2milioni di euro) può avere un catalogo di oltre 1000 titoli e quindi rapporti con molte migliaia di autori, cui sarebbe obbligata a mandare un rendiconto ogni tre mesi, con informazioni di dettaglio sull'identità delle singole scuole o università che abbiano acquisito, per scopi didattici, anche una licenza di riproduzione in digitale di poche pagine del capitolo di un libro. Si tratta di casi molto frequenti nel panorama editoriale del paese. **La norma, così concepita, è semplicemente inapplicabile.**

6. Sanzione sproporzionata nei casi di inadempienze

Il **Comma 4** dello stesso nuovo articolo 110-quater aggrava il quadro, prevedendo una sanzione amministrativa nel caso in cui ci sia una violazione dell'inattuabile obbligo di cui al comma 1.

Testo del 12 luglio	Testo del 5 agosto
<u>4. La mancata ostensione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti e comporta l'applicazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di una sanzione a carico del soggetto inadempiente pari all'1 per cento del fatturato conseguito in Italia nell'ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio d'esercizio. I proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati annualmente al Ministero della cultura, detratta una quota pari al venti per cento da assegnare all'Autorità per gli adempimenti di cui agli articoli 102-decies, 110-ter, 110-sexies e di cui al presente articolo</u>	<u>4. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione di cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.</u>
Proposte: Cancellare l'intero comma 4	

Motivazioni

Va anche in questo caso sottolineato come tale sanzione non è presente nel testo della Direttiva.

Nel merito, non si comprende secondo quale principio generale l'inadempienza di un obbligo di trasparenza tra due parti private – spesso un autore e una piccola impresa, come sono la gran parte degli editori – meriti una sanzione amministrativa dal valore elevato.

Lo stesso comma, all'ultimo periodo, introduce una “presunzione legale di inadeguatezza del compenso” del tutto ingiustificata e anch'essa assente dal testo della Direttiva. Si pensi al caso di un autore che abbia ricevuto un anticipo superiore ai diritti di cui avrebbe diritto in base alle informazioni complete, caso molto frequente in editoria.